

DECRETO 30 luglio 1999 n.89

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sorveglianza sanitaria

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 17 della Legge 18 febbraio 1998 n.31;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 30 luglio 1999 n.1;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulgiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Adozione e modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, svolta dal medico del lavoro, viene istituita in funzione della specifica valutazione dei rischi per la salute, di competenza del medico del lavoro, con l'obiettivo dell'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni comportanti rischi nei casi previsti:

dall'Allegato I al presente decreto;

dalla specifica valutazione dei rischi per la salute;

ovvero al solo scopo di accertare i limiti di utilizzo e la migliore collocazione possibile del lavoratore in relazione allo stato della sua salute.

Le situazioni di rischio per la salute che danno luogo all'istituzione della sorveglianza sanitaria sono:

quelli riportato in Allegato II;

quelli stabiliti dal medico del lavoro.

Nel caso nella valutazione dei rischi per la salute siano presenti gli elementi di cui al precedente comma 2, senza superare soglie di rischio di esposizioni ritenute nocive, deve essere comunque fornita informazione ai lavoratori sui rischi specifici, fermo restando quanto previsto dal Decreto 19 maggio 1998 n. 68, art. 1 comma 3.

Nel caso in cui dalla valutazione dei rischi svolta ai sensi della Legge 28 febbraio 1998 n. 31 emergano possibili rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, il medico del lavoro valuta l'opportunità di effettuare tali accertamenti ad intervalli di tempo più ravvicinati.

Art. 2
Revisione allegati.

Gli elenchi contenuti negli allegati I e II al presente Decreto sono sottoposti a revisione periodicamente, secondo necessità.

Il Servizio di Igiene Ambientale, ricevuti dai medici del lavoro i risultati degli accertamenti sanitari secondo quanto previsto dal Decreto 19 maggio 1998 n. 68, art. 2, secondo le modalità che verranno definite in via amministrativa, propone le revisioni di cui al comma 1, sentiti i medici del lavoro abilitati iscritti nell'apposito elenco pubblico.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonello Bacciocchi – Rosa Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Antonio Lazzaro Volpinari

Allegato 1

Casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Allegato 2

Protocolli da adottare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione ai diversi rischi espositivi